
Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 148
Bellinzona, 29 aprile 2022

N.17

Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici modifica del 13 dicembre 2021

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 23 giugno 2021 n. 8020 del Consiglio di Stato,

decreta:

I
La legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 2 (nuovo)

²Sono fatte salve le contravvenzioni soggette alla procedura della multa disciplinare.

Multe disciplinari: principio, competenza e procedura

Art. 41a (nuovo) ¹Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare e stabilisce l'importo delle multe.

²Le multe disciplinari sono riscosse dalla polizia della caccia.

³Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.

II
¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 13 dicembre 2021

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

Il CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II della modifica del 13 dicembre 2021 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990, pubblicata nel Foglio ufficiale del 16 dicembre 2021;

risolve:

La modifica del 13 dicembre 2021 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 entra in vigore il 1° maggio 2022.

Bellinzona, 27 aprile 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Legge sul turismo (LTur)

modifica del 21 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8070 del 20 ottobre 2021;
visto il rapporto della Commissione gestione e finanze n. 8070 R del 1° febbraio 2022,

decreta:

I

La legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur) è modificata come segue:

Art. 34 cpv. 3

³A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero, che richiede per la sua validità l'iscrizione nel registro fondiario e che prende il primo rango libero con diritto di subingresso.

Art. 38 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)

¹Contro le decisioni di tassazione è dato reclamo entro 30 giorni all'organo che ha emanato la decisione. La procedura di reclamo è gratuita.

²Contro le decisioni di tassazione su reclamo e le altre decisioni di diritto amministrativo è dato ricorso entro 30 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

³Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro sottostanno alla giurisdizione civile.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 21 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 73).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Legge sui trasporti pubblici (LTPub)

modifica del 21 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

La legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (LTPub) è modificata come segue:

Definizione degli obiettivi da raggiungere durante il periodo di prova

Art. 35u

Il Consiglio di Stato stabilisce e rende noti almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore della tassa di collegamento gli obiettivi che si intendono raggiungere alla fine dei tre anni di monitoraggio.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2025 unitamente agli articoli 11 capoverso 1, 30 capoversi 3 e 4, 35a-35t la cui entrata in vigore è stata sospesa dal Tribunale federale con decreto presidenziale del 2 settembre 2016.

Bellinzona, 21 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 74).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle unità amministrative autonome (LUAA)

modifica del 23 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7836 del 24 giugno 2020;
visto il rapporto della Commissione gestione e finanze n. 7836 R dell'8 febbraio 2022,

decreta:

I

La legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle unità amministrative autonome del 21 ottobre 2015 (LUAA) è così modificata:

Scopo**Art. 1 cpv. 2 (nuovo)**

²Il numero di UAA è esteso in modo progressivo. Il Consiglio di Stato analizza annualmente la fattibilità dell'applicazione del modello di regola di almeno una nuova unità per ogni Dipartimento.

Gestione del personale**Art. 4 cpv. 4 (nuovo)**

⁴L'attribuzione di premi collettivi o individuali all'interno delle UAA è correlata ai risultati raggiunti.

Fondo di capitalizzazione**Art. 7 cpv. 2**

²Il fondo di capitalizzazione non può superare il 20% dell'ultimo budget globale stabilito in sede di Preventivo e di definizione del mandato di prestazione annuale.

Mandato di prestazione**Art. 9 cpv. 2 e 3**

²Il mandato di prestazione annuale, elaborato sulla base del conto prestazioni, indica le prestazioni fornite dall'UAA, gli obiettivi quantitativi e qualitativi, il relativo monitoraggio e viene approvato dal Dipartimento competente.

³*Abrogato*

II**Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 23 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 75).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito di 18'000'000 di franchi
per l'adozione di misure cantonali a sostegno degli investimenti
e delle attività per il turismo nel quadriennio 2022-2025

del 21 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8070 del 20 ottobre 2021,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito di 18'000'000 di franchi per l'adozione di misure nel quadriennio 2022-2025 in base alla legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur).

Art. 2 Il Consiglio di Stato è competente per l'adozione delle misure e per la suddivisione del credito di cui all'art. 1.

Art. 3 La spesa è iscritta nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona 21 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 76).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito quadro di 24'000'000
di franchi per il finanziamento delle attività svolte dall'Agenzia
turistica ticinese SA nel quadriennio 2022-2025

del 21 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8070 del 20 ottobre 2021,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito quadro di 24'000'000 di franchi per il finanziamento delle attività svolte dall'Agenzia turistica ticinese SA durante il quadriennio 2022-2025 in base alla legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur).

Art. 2 Il Consiglio di Stato è competente per la ripartizione del presente credito quadro in singoli crediti di impegno annuali tenuto conto del piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente, presentato dall'Agenzia turistica ticinese SA.

Art. 3 Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di erogazione del contributo.

Art. 4 Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

Art. 5 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 21 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 77).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente l'approvazione del contratto di locazione
per gli spazi necessari alla riorganizzazione logistica
della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie per un importo
annuo di 241'882 franchi e di un credito d'investimento
di 950'000 franchi per la predisposizione della sede
del 21 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8025 del 7 luglio 2021,

decreta:

Art. 1 ¹È autorizzata la sottoscrizione del contratto con la Cometasa SA per la locazione degli spazi al PT, P1 e P2 presso lo stabile Cometasa al mappale n. 705 RFD del Comune di Bellinzona in viale San Gottardo angolo Vicolo Santa Marta per una pigione annua complessiva di 241'882 franchi, spese accessorie escluse.

²La spesa annua relativa alla locazione sarà iscritta al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica.

Art. 2 ¹È concesso un credito di complessivi 950'000 franchi per la predisposizione delle nuove sedi DASF a Bellinzona.

²Il credito è iscritto nella misura di:

- 826'000 franchi nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica;
- 124'000 franchi nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi.

Art. 3 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 21 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 78).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

**Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito d'investimento
di 696'043.56 franchi e di un aumento della gestione corrente
di 31'693.40 franchi per l'acquisto, l'implementazione
e la manutenzione di un software per la gestione operativa
dell'Ufficio ispettorato del lavoro**

del 21 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7972 del 10 marzo 2021,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito complessivo di 696'043.56 franchi per l'implementazione del software iGEKO per la gestione operativa dell'Ufficio ispettorato del lavoro.

Art. 2 Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi.

Art. 3 È stanziato un credito per l'anno 2022 e seguenti di 31'693.40 franchi per la manutenzione del software iGEKO per l'UIL.

Art. 4 Il credito è iscritto a partire dal 2022 nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi.

Art. 5 Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare i contratti necessari per la licenza, il supporto e la manutenzione del programma "iGEKO" con la ditta ABF Informatik AG di Cham (ZG).

Art. 6 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 21 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 79).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito di 18'000'000 franchi
e autorizzazione alla spesa di 20'000'000 franchi per il
risanamento, ai sensi della legge federale sull'eliminazione
di svantaggi nei confronti dei disabili, delle fermate del trasporto
pubblico su gomma prioritarie sull'intero territorio cantonale
del 21 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8073 del 20 ottobre 2021,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito netto di 18'000'000 franchi e autorizzata una spesa di 20'000'000 franchi per il risanamento, ai sensi della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002 (Legge sui disabili, LDis), delle fermate del trasporto pubblico su gomma prioritarie sull'intero territorio cantonale.

Art. 2 L'importo è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Art. 3 I contributi e le entrate saranno accreditati sotto le corrispettive voci di entrata.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 21 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 80).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente la concessione di un credito netto di 2'000'000
di franchi e l'autorizzazione alla spesa di 3'400'000 franchi
per il finanziamento dei costi di risanamento del sito contaminato
denominato "exCaviezel" a Bellinzona

del 21 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8030 del 7 luglio 2021,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito netto di 2'000'000 franchi ed è autorizzata la spesa di 3'400'000 franchi per il finanziamento dei costi di risanamento del sito contaminato denominato "exCaviezel" ubicato sui fondi n. 1315, 1316, 1320, 2623, 2673, 2925 RFD Bellinzona.

Art. 2 ¹Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

²Gli eventuali contributi federali saranno accreditati alle corrispondenti voci d'entrata.

Art. 3 Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 21 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 81).

PER I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente la concessione di un credito quadro netto di
4'110'000 franchi e l'autorizzazione alla spesa di 7'990'000 franchi
per la realizzazione di ulteriori opere nell'ambito del Programma
d'agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALoc2),
quale aggiornamento del credito quadro di 21'907'000 franchi,
per un totale di 29'897'000 franchi

del 22 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8087 del 24 novembre 2021,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito quadro netto di 4'110'000 franchi ed è autorizzata la spesa di 7'990'000 franchi per la realizzazione di ulteriori opere nell'ambito del Programma d'agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALoc2), quale aggiornamento del credito quadro di 21'907'000 franchi, per un totale di 29'897'000 franchi.

Art. 2 È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti d'opera.

Art. 3 L'importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni e della Sezione della mobilità, per la progettazione delle misure di sua competenza. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d'entrata della Divisione delle costruzioni.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 22 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 82).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente la concessione di un credito quadro netto
di 4'220'000 franchi e l'autorizzazione alla spesa di 9'860'000
franchi per la realizzazione di ulteriori opere nell'ambito
del Programma d'agglomerato del Locarnese di terza generazione
(PALoc3), quale aggiornamento del credito quadro di
15'820'000 franchi, per un totale di 25'680'000 franchi
del 22 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8087 del 24 novembre 2021,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito quadro netto di 4'220'000 franchi ed è autorizzata la spesa di 9'860'000 franchi per la realizzazione di ulteriori opere nell'ambito del Programma d'agglomerato del Locarnese di terza generazione (PALoc3), quale aggiornamento del credito quadro di 15'820'000 franchi, per un totale di 25'680'000 franchi.

Art. 2 È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti d'opera.

Art. 3 L'importo è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni e della Sezione della mobilità, per la progettazione delle misure di sua competenza. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d'entrata della Divisione delle costruzioni.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 22 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 83).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID

del 22 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8103 del 27 gennaio 2022;
visto il rapporto della Commissione gestione e finanze n. 8103 R dell'8 febbraio 2022,

decreta:

Scopo e natura della prestazione

Art. 1 ¹Il presente decreto legislativo disciplina il diritto alla prestazione ponte COVID.

²La prestazione intende sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali.

³La prestazione ha carattere straordinario e temporaneo.

Unità di riferimento

Art. 2 ¹L'unità di riferimento è costituita da tutte le persone che compongono l'economia domestica.

²Dall'unità di riferimento del richiedente sono escluse tutte le persone che beneficiano di prestazioni sociali a copertura del fabbisogno nella misura in cui il richiedente è escluso da tale calcolo e se chi ne beneficia non ha un obbligo di mantenimento nei confronti del richiedente.

Condizioni materiali

Art. 3 Il diritto è dato se:

- a) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
- b) il richiedente è domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;
- c) il richiedente è dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);
- d) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all'AVS/AI;
- e) il richiedente non beneficia di indennità ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
- f) il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l'importo del fatturato;
- g) gli indipendenti devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della richiesta;
- h) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all'art. 4.

Condizioni economiche

Art. 4 ¹Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps):

- a) 17'739 franchi se l'unità di riferimento è composta da 1 persona;
- b) 26'476 franchi se l'unità di riferimento è composta da 2 persone;
- c) 32'988 franchi se l'unità di riferimento è composta da 3 persone;
- d) 37'967 franchi se l'unità di riferimento è composta da 4 persone;
- e) 42'930 franchi se l'unità di riferimento è composta da 5 persone;
- f) 4'962 franchi per ogni persona supplementare dell'unità di riferimento.

²Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.

³Quali redditi computabili si considerano:

- a) il reddito lordo da lavoro;
- b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;
- c) al reddito è aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10'000 franchi per le unità di riferimento composte da una sola persona e di 15'000 franchi per le unità di riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla base di quella indicata nell'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

⁴Sono riconosciute le seguenti spese:

- a) gli oneri sociali dovuti;
- b) la spesa per l'alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i proprietari gli interessi ipotecari sull'abitazione primaria);
- c) i premi per l'assicurazione contro le malattie al netto della riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattie (RIPAM);
- d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.

Organo di esecuzione e procedura

Art. 5 ¹La persona che richiede la prestazione presenta mensilmente una richiesta scritta al suo Comune di domicilio, al più tardi entro il termine perentorio della fine del mese successivo. Il Comune si pronuncia sulla richiesta mediante decisione.

²Il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono tenuti a collaborare all'accertamento della situazione e a fornire la documentazione richiesta.

³La prestazione è versata al richiedente su conto postale o bancario.

Importo massimo e durata massima

Art. 6 ¹L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2'000 franchi al mese per il primo componente dell'unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente.

²La prestazione può essere concessa mensilmente.

Imposizione fiscale

Art. 7 La prestazione di fabbisogno non è soggetta all'imposta sul reddito.

Finanziamento

Art. 8 ¹La prestazione è finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune. Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico.

²Il Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa al più tardi trimestralmente l'anticipo effettuato dal Comune.

Vigilanza

Art. 9 I competenti organi comunali vigilano sulla corretta applicazione del presente decreto legislativo.

Restituzione

Art. 10 ¹La prestazione indebitamente percepita deve essere restituita se il beneficiario:

- a) ha ottenuto la prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete;
- b) ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave.

²Il diritto di esigere la restituzione è perentorio un anno dopo che il Comune ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

³La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ottenuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

Rimedi giuridici

Art. 11 ¹Il richiedente e ogni membro dell'unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall'intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

²Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

³È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).

Diritto suppletorio

Art. 12 Per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della Laps e del relativo regolamento.

Disposizione transitoria

Art. 13 Il presente decreto legislativo, dopo la sua scadenza, continua ad applicarsi alle prestazioni riferite al periodo di validità.

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 14 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2022 e decade il 30 giugno 2022.

³Il Consiglio di Stato può prorogarne la validità fino al 31 dicembre 2022.

Bellinzona, 22 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 84).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente la richiesta di un contributo unico
e massimo a fondo perso di 3'345'000 franchi per la realizzazione
di un centro educativo chiuso per minorenni
del 22 febbraio 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7086 del 15 aprile 2015;
visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio di Stato n. 7086A del 7 giugno 2017;
visto il rapporto della Commissione giustizia e diritti n. 7086 R parz. 2 / 7086 RA del 7 febbraio 2022,

decreta:

Art. 1 ¹Alla Fondazione Vanoni, è accordato un contributo massimo di 125'000 franchi per l'elaborazione, in collaborazione con l'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG), del progetto pedagogico necessario al riconoscimento federale e cantonale, la consulenza giuridica nell'ambito dell'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e tutte le spese di avvio della gestione (composizione del personale).

²Alla Fondazione Vanoni, è accordato un contributo massimo di 3'220'000 franchi per la progettazione e la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni a Arbedo-Castione ai sensi della legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie) del 15 settembre 2003.

³Nel caso in cui l'Ufficio federale di giustizia (UFG) decidesse di negare il sussidio federale per la realizzazione del Centro, il presente decreto legislativo e la relativa concessione alla Fondazione Vanoni del contributo di cui al cpv. 2 decadrebbero immediatamente.

⁴Il contributo non sarà adeguato all'evoluzione dell'indice di costruzione.

Art. 2 Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG).

Art. 3 Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questo decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 22 febbraio 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 aprile 2022 n. 85).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Regolamento dei dipendenti dello Stato (RDSt)

modifica del 27 aprile 2022

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I
Il regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt) è modificato come segue:

Art. 31 cpv. 6, 7 e 8

⁶Le assenze giustificate dei congedi pagati di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. e), f), ^fbis), g), h), ⁱbis), l), m), n), 47 e 48 LORD devono essere comunicate tempestivamente al proprio funzionario dirigente o al Direttore dell'istituto scolastico.

⁷Per gli impiegati i congedi di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. a), b), c), d), f), ^fbis), g), h), m) LORD sono godibili anche in ore, mentre il congedo di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. ⁱbis) LORD (congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio) è godibile solo in giorni consecutivi o in singole giornate.

⁸Per i docenti i congedi di cui agli art. 46 cpv. 1 lett. a), b), c), d), f), ^fbis), g), h), m) LORD sono godibili solo in giorni consecutivi, in singole giornate o in mezzogiornate, mentre il congedo di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. ⁱbis) LORD (congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio) è godibile solo in giorni consecutivi o in singole giornate.

Congedi pagati per malattia grave in famiglia e assistenza ai familiari

Art. 35a ¹Per malattia grave ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. f) LORD (congedo per malattia grave in famiglia) s'intende una situazione medica grave con pericolo imminente di vita, come ad esempio il ricovero in un reparto di cure intense, un'operazione ad alto rischio, una fase terminale di una grave malattia. Non costituisce malattia grave una malattia a decorso cronico, ad eccezione di un acuto e grave peggioramento dello stato clinico tale da mettere il paziente in pericolo imminente di vita.

²Per problemi di salute ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. ^fbis) LORD (congedo di assistenza) s'intendono i problemi di salute che non rientrano nella malattia grave, ad esempio infortunio, malattia non grave ai sensi del cpv. 1, disabilità.

³Per familiare ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. ^fbis) LORD s'intende il coniuge, il partner registrato, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, i suoceri, il partner che convive con il lavoratore nella medesima economia domestica da almeno cinque anni ininterrottamente. Per figli s'intendono coloro con i quali è stabilito un rapporto di filiazione ai sensi del diritto civile.

⁴Il familiare ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. ^fbis) LORD deve necessitare di assistenza, vale a dire non essere autosufficiente e dipendere dall'aiuto di terzi.

⁵Chi richiede di poter beneficiare del congedo di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. ^fbis) LORD (congedo di assistenza) per il tempo necessario all'assistenza a un familiare di età superiore ai 15 anni o al partner con problemi di salute deve comprovare che l'assistenza nel caso specifico non può essere prestata da altri membri della famiglia o da terzi. Il fatto che un'altra persona abbia diritto al congedo non esclude di per sé il diritto stesso.

⁶La malattia grave di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. f) LORD, i problemi di salute e la necessità di assistenza di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. ^fbis) LORD devono essere comprovati da un certificato medico allestito su modulo ufficiale.

II

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 2021.

Bellinzona, 27 aprile 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento sul telelavoro

modifica del 27 aprile 2022

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento sul telelavoro dell'8 luglio 2020 è modificato come segue:

Scopo

Art. 1 Il presente regolamento ha lo scopo di applicare il telelavoro quale forma di lavoro flessibile permettendo anche una maggiore conciliazione tra lavoro e vita privata.

Telelavoro in caso di abilità lavorativa parziale

Art. 6 In caso di abilità lavorativa parziale, per agevolare il reinserimento lavorativo o permettere di continuare a svolgere la propria funzione, l'Ufficio del medico del personale può concedere un'autorizzazione temporanea ad esercitare il telelavoro, con modalità e tempi compatibili con lo stato di salute del collaboratore.

Art. 8 lett. b

b) i risultati e le prestazioni attese sono misurabili;

Art. 9 cpv. 1 prima frase e cpv. 2

¹La richiesta di autorizzazione al telelavoro deve essere presentata al proprio funzionario dirigente (per il Tribunale d'appello al presidente della Camera, Corte o Tribunale interessato) a cui compete effettuare una valutazione per l'idoneità al telelavoro che comprende:

(...)

²Se la valutazione è positiva il funzionario dirigente trasmette la proposta al Cancelliere dello Stato, al Direttore della divisione, al Segretario generale, al Segretario generale del Gran Consiglio, al Cancelliere per il Tribunale d'appello, al Procuratore generale, al Presidente del Tribunale cantonale di espropriazione, al Presidente della Pretura penale, all'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, al Presidente della Pretura di Lugano, ai Pretori degli altri distretti, al Magistrato dei minorenni; nel caso delle Magistrature permanenti copia della proposta è trasmessa alla Divisione della giustizia.

Art. 10 cpv. 1

¹I funzionari e i magistrati di cui all'art. 9 cpv. 2 preavvisano in modo vincolante la decisione di autorizzazione al telelavoro.

Art. 12 cpv. 2

²Il collaboratore che non intende più usufruire del telelavoro deve notificarlo al funzionario dirigente, con il preavviso di almeno un mese.

Art. 14 cpv. 2

²Il funzionario dirigente stabilisce e concorda i risultati lavorativi attesi e si assume la responsabilità del monitoraggio continuo della prestazione lavorativa a distanza, come pure la scelta della modalità di controllo. Il collaboratore presenta regolarmente al proprio funzionario dirigente un resoconto dell'attività svolta.

Art. 15 cpv. 6 e 7

⁶Di principio non sono riconosciute ore straordinarie prestate in remoto; deroghe sono ammesse, in casi eccezionali, se le ore straordinarie sono ordinate dal funzionario dirigente superiore (Direttore di Divisione, Segretario generale ecc.).

⁷Durante il telelavoro non sono riconosciute indennità per pasti e trasferte.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2022.

Bellinzona, 27 aprile 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto del Consiglio di Stato
che proroga l'obbligatorietà generale a livello cantonale
al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti
in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto
del Cantone Ticino**

del 6 aprile 2022

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I
I decreti del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017, del 27 febbraio 2019 e del 20 maggio 2020 che conferiscono l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto del Cantone Ticino sono prorogati fino al 30 giugno 2024.

II

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione ed è valido fino al 30 giugno 2024.

Bellinzona, 6 aprile 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 25 aprile 2022.